



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**Deliberazione n. 344 della seduta del 25 Luglio 2017 ORIGINALE**

**Oggetto:** Legge Regionale 12 Aprile 2013, n. 18 "Cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti. Disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi". Rimodulazione della tariffa regionale per il conferimento dei rifiuti urbani anno 2018.

**Presidente o Assessore/i Proponente/i:** \_\_\_\_\_ (timbro e firma) **Dott.ssa Antonietta Rizzo**

**Relatore (se diverso dal proponente):** \_\_\_\_\_ (timbro e firma) \_\_\_\_\_

**Dirigente/i Generale/i:** \_\_\_\_\_ (timbro e firma) **Arch. Orsola Reillo**

**Dirigente/i Settore/i:** \_\_\_\_\_ (timbro e firma) **Ing. Antonio Augruso**

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente		
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente		
4	Roberto MUSMANNO	Componente		
5	Antonietta RIZZO	Componente		
6	Federica ROCCISANO	Componente		
7	Francesco ROSSI	Componente		
8	Francesco RUSSO	Componente		

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 5 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio  
\_\_\_\_\_ timbro e firma \_Dott. Filippo De Cello

## LA GIUNTA REGIONALE

**VISTA** l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 57 del 14/03/2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 69 del 22/03/2013, con la quale la Regione Calabria – Assessorato alle politiche Ambientali è stata individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della medesima Regione;

**VISTA** la L.R. n. 18/2013;

**VISTA** la L.R. n. 38/2015;

**VISTA** la L.R. n. 14/2014;

**VISTA** la D.C.R. n. 156/2016 di approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti;

### PREMESSO CHE:

- con la Legge Regionale del 12/04/2013, n. 18, a seguito dell'avvenuta emanazione dell'O.P.C.M. n. 57 del 14/03/2013 con la quale si concludeva la quindicennale esperienza commissariale nella gestione dei rifiuti urbani, si disponeva che la Regione Calabria doveva proseguire, in regime ordinario, la gestione degli interventi e delle iniziative finalizzate al superamento delle criticità in atto, nonché svolgere tutte le attività rientrate nella propria competenza;
- la medesima Legge n. 18/2013, in attesa della definizione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, dispone che:
  - o le tariffe per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sia per il conferimento in impianto che per quello in discarica, così come determinate dai provvedimenti vigenti, dovevano essere versate dai soggetti tenuti al pagamento direttamente alla Regione Calabria;
  - o la Giunta regionale, con apposito provvedimento, può, anche per incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti, rimodulare le tariffe in aumento o in diminuzione, definendo appositi criteri, in ragione delle somme incassate e delle percentuali di raccolta differenziata raggiunte, ferma restando la salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- conseguentemente, con D.G.R. n. 322/2014 veniva determinata la nuova struttura tariffaria per il conferimento in impianto, con la previsione di rilevanti premialità per quei comuni virtuosi che avessero raggiunto una percentuale di raccolta differenziata pari almeno al 35%;

### CONSIDERATO CHE

- l'importante incremento del livello della raccolta differenziata registratosi nell'ultimo biennio ha determinato da una parte la riduzione del quantitativo di rifiuto indifferenziato residuale, dal quale proviene la maggior parte della spesa complessiva di gestione, dall'altra l'applicazione dello scaglione più basso della tariffa sopracitata;
- il variato scenario dei conferimenti comporta la necessità di procedere alla rimodulazione ed all'aggiornamento del corrispettivo di gestione ("tariffa di conferimento") che i comuni devono versare per lo svolgimento del servizio di trattamento/smaltimento;

### RITENUTO CHE, per quanto sopra detto:

- occorre approvare la nuova struttura tariffaria riferita all'anno 2018, così da consentire alle Comunità d'Ambito, che nel frattempo subentreranno alla Regione nella gestione del servizio di trattamento, il conseguimento della copertura del relativo costo previsto per il medesimo anno, per come definita nell'allegato documento tecnico;
- appare necessario modificare le previsioni di cui alle DD.GG.RR. n. 380/2015 e n. 131/2016 in materia di *royalty* riconosciute ai comuni, al fine di ridurre l'impatto sulla tariffa generale per come meglio precisato nel documento tecnico allegato;

**RITENUTO**, altresì, di dover confermare l'impostazione della struttura tariffaria, che risulta:

- *differenziata* in funzione delle frazioni merceologiche “*tal quale*”, “*organico da RD*”, “*secco da RD*”;
- *scaglionata* in funzione del livello di raccolta differenziata raggiunta da ciascun comune, così da incentivare e premiare comportamenti virtuosi che hanno consentito o che consentiranno di raggiungere elevati valori di raccolta differenziata, in linea con le previsioni di legge e comunitarie;
- *individuata*, in relazione alle entrate, sulla scorta di dati previsionali su produzione rifiuti, livello di rd al 2018 e distribuzione delle percentuali di rd sulle fasce tariffarie;

**CONSIDERATO CHE** la nuova tariffa deve assicurare l’equilibrio tra entrate e costi del servizio per tutto il 2018 e che, pertanto, il suo importo medio, con decorrenza gennaio 2018, per come riportato nell’allegato documento tecnico e sulla scorta delle indicazioni in esso contenute, deve essere di 185,00 €/t per il conferimento del rifiuto indifferenziato, di 104,00 €/t per il rifiuto organico da RD, di 86,30 €/t per il rifiuto secco da RD;

**RITENUTE**, inoltre, meritevoli di adeguata considerazione le esigenze rappresentate dai comuni ove sono presenti centri di prima accoglienza (CPA) delle popolazioni migranti, o similari, in ordine ai rifiuti prodotti da tali centri;

**VISTO** il documento tecnico redatto dalla struttura competente e allegato al presente provvedimento;

**DATO ATTO** che:

- il costo complessivo del sistema regionale per il trattamento e smaltimento dei quantitativi di rifiuti previsti per l’anno 2018 è stimato in 96,5 M/euro e risulta inferiore rispetto a quello previsto per l’anno 2017;
- comunque la tariffa media unitaria di conferimento del rifiuto indifferenziato remunera taluni costi fissi di gestione e d’impresa che risultano incompressibili, in quanto non direttamente correlati ai quantitativi di rifiuti prodotti, per come meglio indicato nel documento tecnico allegato;
- la tariffa deve remunerare anche gli ulteriori oneri che la Regione sostiene per assicurare l’ordinaria attività di post gestione delle discariche pubbliche dismesse, per come meglio indicato nel documento tecnico allegato;
- per i comuni, la parte più consistente della spesa deriva dal prodotto tra quantità di rifiuto indifferenziato residuo e l’importo unitario della tariffa, riferito allo scaglione di appartenenza in base al livello di raccolta differenziata. Da ciò consegue che l’aumento tariffario:
  - ✓ non comporta maggiorazione di spesa per i comuni che, nel corso del 2018, passeranno da un valore di raccolta differenziata inferiore al 25% ad uno superiore al 65%, potendo risolversi in una diminuzione dei costi;
  - ✓ produrrà un aumento di costi contenuto per i comuni che faranno registrare un aumento del livello di raccolta differenziata, dovendo applicarsi su un quantitativo di rifiuti indifferenziati inferiore rispetto al dato dell’anno precedente;

**CONSIDERATO**, per quanto sopra esposto, che il criterio di determinazione della tariffa per il 2018 si risolve in un ulteriore incentivo per i comuni che saranno in grado di incrementare il livello di raccolta differenziata;

**RITENUTO**, in ogni caso, riconoscere un’ulteriore premialità ai comuni che hanno raggiunto o raggiungeranno elevati livelli di raccolta differenziata, prevedendo che vengano introdotti, in occasione della pubblicazione di bandi per l’accessione a finanziamenti e/o contributi di varia natura, da parte dei dipartimenti regionali, nei disciplinari di selezione, criteri di valutazione delle proposte che tengano conto della virtuosità raggiunta in materia di raccolta differenziata;

**PRESO ATTO**

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

**SU PROPOSTA** del Presidente della Giunta regionale e dell'assessore all'Ambiente, a voti unanimi,

### DELIBERA

- 1) di approvare la rimodulazione della tariffa regionale per il conferimento dei rifiuti urbani di cui all'allegato documento tecnico, decorrente dal mese di gennaio 2018 e da sottoporre ad aggiornamento annuale in funzione dei costi effettivi da sostenere rispetto all'effettivo gettito d'entrata;
- 2) di dare mandato al Dipartimento Ambiente e Territorio per l'adozione di ogni utile iniziativa per corrispondere alle esigenze rappresentate dai comuni sedi di centri di prima accoglienza o similari in ordine ai rifiuti prodotti da tali centri;
- 3) di determinare, a modifica di quanto disposto con D.G.R. n. 380/2015 e con decorrenza gennaio 2018, per i comuni sede di impianto di trattamento pubblico o privato dichiarato di interesse pubblico, ovvero di impianto pubblico di smaltimento, l'incremento della *royalty* nella misura del 50% del valore base determinato dalla D.G.R. n. 322/2014, qualora il sito di ubicazione dell'impianto sia prossimo ad aree per le quali sia riconosciuto il valore paesaggistico, naturalistico ed ambientale sulla base di vincoli di tutela stabiliti ex legge, in ottemperanza a direttive comunitarie, leggi dello Stato, leggi e/o regolamenti regionali;
- 4) di determinare, a modifica di quanto disposto con DGR n. 131/2016 e con decorrenza gennaio 2018, per i comuni confinanti con quelli ove sono ubicati gli impianti di trattamento pubblico o privati dichiarato di interesse pubblico, ovvero impianti pubblici di smaltimento, una *royalty* complessivamente pari al 50% di quella riconosciuta ai comuni sede dei richiamati impianti, da distribuirsi proporzionalmente alle superfici territoriali interessate, per ogni tonnellata di rifiuto trattato, al contemporaneo sussistere delle seguenti condizioni:
  - a) il confine territoriale non deve distare più di 1 km in linea d'aria dal perimetro esterno degli impianti predetti;
  - b) entro tale fascia, deve essere presente almeno un nucleo abitato secondo la definizione ISTAT;
- 5) di estendere, con decorrenza gennaio 2018, ai comuni sede di impianti di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata, pubblici o privati dichiarati di interesse pubblico, le *royalty* previste dalle delibere di Giunta n. 322/2014, 380/2015 e 131/2015, per come modificate dai precedenti punti 3 e 4 del deliberato;
- 6) di stabilire che, in occasione della pubblicazione di bandi per l'accesso a finanziamenti e/o contributi comunque denominati, dovranno essere introdotti, da parte dei dipartimenti regionali, nei disciplinari di selezione, criteri di valutazione delle proposte che tengano conto della virtuosità raggiunta dai comuni in materia di raccolta differenziata;

- 7) di trasmettere il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente a tutti i comuni della regione Calabria nonché a tutti i dipartimenti regionali;
- 8) di disporre la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11, su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza ([trasparenza@regione.calabria.it](mailto:trasparenza@regione.calabria.it)) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Avv. Ennio Apicella**

**IL PRESIDENTE**  
**Gerardo Mario Oliverio**

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:  
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 1-8-2017 al Dipartimento/i interessato/i ■ al Consiglio Regionale □

L'impiegato addetto